

Associazione Culturale di Samolaco aps Statuto

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, l'associazione denominata: “**Associazione culturale Samolaco APS**”: di seguito, in breve, “associazione”. L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.
2. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Samolaco e la sua durata è illimitata.
4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

Art. 2- Carattere dell'associazione.

L'associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro; svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi. L'associazione potrà partecipare quale socio ad altri Enti, Associazioni, Gruppi, aventi scopi analoghi.

Art 3 - Attività di interesse generale

1. L'associazione si propone lo scopo di promuovere studi e ricerche di carattere culturale riguardanti in modo più specifico il territorio comunale, non escludendo l'interesse verso un ambito più ampio.
2. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale ai sensi del D. Leg. 117/2017 art 5 com 1:
 - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - erogare contributi economici a favore di persone, enti, associazioni che abbiano cura del territorio, della storia, cultura e tradizioni locali, con particolare attenzione all'assegnazione di borse di studio o altre forme di sostegno e incentivazione agli alunni e studenti del comune. Gli interventi possono riguardare anche l'acquisto di sussidi didattici vari, sia per i singoli sia per le istituzioni scolastiche.
3. In particolare si propone di:
 - a) Curare la ricerca, la conservazione e la pubblicazione di documenti, di studi storici, artistici, grafici e linguistico-dialettali.
 - b) Promuovere pubblicazioni sulla vita e cultura locale, anche a carattere periodico, che raccolgano i contributi di chiunque voglia collaborare (es. scuole, enti culturali e sportivi, associazioni e privati cittadini). Pubblicare, annualmente, il bollettino “Al Lavatoi”.
 - c) Curare l'allestimento di mostre varie inerenti anche alla storia locale, al costume, all'artigianato, alle tradizioni, al lavoro, attraverso documenti, fotografie, oggetti, ricercando, quando possibile, la collaborazione con altri gruppi o persone.
In questo settore garantire l'allestimento e l'apertura del museo etnografico locale “Culumbée”, nei tempi e modalità da definirsi tramite apposita convenzione con il Comune, Ente proprietario.
 - d) Valorizzare il territorio, con particolare attenzione ai vecchi nuclei, agli alpeggi e maggenghi, anche attraverso la promozione di iniziative volte al miglioramento e alla manutenzione dei percorsi, alla posa di segnaletica e tabelloni illustrativi, al recupero di antiche strutture e di vecchi dipinti, tramite idonee iniziative di restauro.
 - e) Mantenere ed approfondire i contatti con i Samolachesi emigrati in varie parti del mondo.
 - f) Organizzare corsi, convegni, manifestazioni di carattere vario. L'associazione potrà promuovere iniziative a diversi livelli anche nel campo dell'economia e del lavoro, interventi specifici con riferimento alla formazione e riqualificazione dei giovani lavoratori, all'orientamento professionale, attraverso ogni attività che possa favorire l'inserimento lavorativo dei giovani (con opportuna attenzione ai problemi delle fasce deboli, delle donne, degli immigrati).
 - g) Sensibilizzare l'opinione pubblica agli scopi dell'associazione.

4. Per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione potrà avvalersi della collaborazione di Enti, gruppi, persone; potrà organizzare attività e manifestazioni intese sia alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica, sia all'ampliamento dei propri iscritti. Potrà ricevere contributi da privati o da Enti, garantendo la disponibilità a fornire adeguate informazioni sulla gestione del bilancio.
5. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nel presente articolo, purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.
6. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
7. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4- Soci.

Possono essere soci sia persone fisiche sia altri enti ed associazioni.

L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

I soci sono ammessi su delibera del consiglio direttivo, previa verifica del versamento della quota associativa annuale, stabilita dall'assemblea. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti i soci partecipano con pari diritto alle attività statutarie, con particolare riguardo alle sedute dell'assemblea e alla possibilità di essere eletti alle cariche sociali, ottenere incarichi o deleghe per attività specifiche previste dal presente statuto.

La qualifica di socio può venir meno:

- per decesso;
- per dimissioni, da comunicarsi per iscritto;
- per decadenza, decretata dal consiglio direttivo, qualora vengano meno i requisiti richiesti per l'ammissione, o per il mancato rispetto degli obblighi stabiliti dallo statuto (tra i quali il versamento della quota associativa). L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.

4.1 I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e del presente statuto.

4.2 I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo.

4.3 I soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

Art 5 - Diritti e doveri dei soci

Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento.

Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito da consiglio direttivo/dall'Assemblea.

Art. 6 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 7- Organi dell'associazione.

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - *l'assemblea*
 - *il consiglio direttivo*
 - *il presidente*
 - *il collegio dei revisori dei conti*
2. Gli organi sociali, l'organo di controllo ed il Collegio dei Garanti hanno la durata di 3 (tre) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
3. I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 8- Assemblea.

L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

L'assemblea è composta da tutti i soci, che partecipano con diritto di voto. Sono ammessi anche soci minorenni, con la precisazione che, in tale caso, il diritto di voto viene esercitato da uno dei genitori (o da chi esercita la patria potestà).

L'assemblea ha luogo di norma una volta all'anno per prendere conoscenza della relazione del presidente sull'attività svolta, per approvare il rendiconto finanziario, per programmare l'attività sociale, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'assemblea è convocata dal presidente. Può inoltre essere convocata su richiesta, inviata al presidente, da almeno 1/10 dei soci, oppure per decisione del consiglio direttivo. La convocazione viene effettuata a mezzo avviso scritto affisso nella sede sociale, almeno 8 giorni prima della riunione, oppure tramite pubblicazione sul bollettino annuale, recapitato a tutti gli iscritti.

Le sedute dell'assemblea sono valide in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. Per il voto non sono previste deleghe ad altri soci. Il voto avviene, di regola, per alzata di mano; In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Per casi particolari, su decisione del presidente, ovvero quando si discuta con riferimento a singole persone, si procede a scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.

L'assemblea è presieduta dal presidente o da altro membro da lui delegato; il segretario, nominato dal consiglio direttivo, redige il verbale delle sedute e cura la tenuta di tutti gli atti. I soci possono prendere visione dei verbali e della documentazione annessa, facendone richiesta al segretario.

Art. 9 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
 - b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
 - d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
 - e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
 - h) approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal consiglio direttivo;
 - i) fissare l'ammontare del contributo associativo;
 - j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
 - a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
 - b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 10- Consiglio direttivo.

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo.
2. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e possono essere rieletti.

Il consiglio direttivo è formato da cinque membri, eletti dall'assemblea, e resta in carica per tre anni.

Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.

In caso di decadenza o dimissioni di uno o più consiglieri, succedono per surrogazione quei soci che hanno ottenuto un maggior numero di voti.

Il consiglio dirige e amministra l'associazione, ne promuove le attività e delibera circa i punti dell'art. 3, provvede all'eventuale surrogazione dei consiglieri.

In modo particolare, predispone gli atti relativi al bilancio preventivo e consuntivo entro 30 aprile (per il successivo esame da parte dell'assemblea); verifica annualmente l'elenco dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione; delibera l'accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci; delibera l'adesione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione, designando, tra i soci, i rappresentanti all'interno degli stessi enti o associazioni.

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

Art. 11- Presidente.

Il presidente è eletto dal consiglio direttivo nel proprio ambito e dura in carica quanto il consiglio. Rappresenta l'associazione, convoca il consiglio e l'assemblea e ne presiede le sedute. Sceglie il vice presidente fra i consiglieri, e il segretario. Il vice presidente, in caso di assenza o di impedimento del presidente, lo sostituisce. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Art. 12- Segretario.

Il segretario assiste il presidente nel disimpegno delle sue funzioni, cura la redazione dei verbali e la tenuta dei libri sociali, funge da cassiere, conserva la corrispondenza.

Art. 13- Revisori dei conti.

I revisori dei conti sono nominati dall'assemblea in numero di tre e durano in carica quanto il consiglio.

Art. 14- Deleghe.

I membri del consiglio direttivo, o altri membri dell'assemblea che, a giudizio del presidente, ne posseggano i requisiti, possono essere dal presidente stesso delegati allo svolgimento di particolari funzioni, sia di carattere ricorrente sia di carattere occasionale.

Si citano, a titolo puramente esemplificativo:

- verifica, monitoraggio, coordinamento di corsi, attività formative, manifestazioni ed altre iniziative organizzate dall'associazione, in proprio o in collaborazione con altri, sia durante la fase di progettazione che di esecuzione e valutazione finale delle attività stesse;
- sottoscrizione di atti con valore contrattuale a nome e per conto dell'associazione;
- assunzione di impegni di spesa, con relativo accesso ai conti correnti intestati all'associazione, sottoscrivendo titoli di pagamento a favore di fornitori e prestatori d'opera.

Art. 15 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a- il libro degli associati
- b- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea
- c- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo
- d- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio dei revisori dei conti
- e- il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

3. I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

Art. 16- Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio, unitamente alla relazione scritta del Collegio dei Revisori, presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: la relazione morale; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

Entrate

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi di simpatizzanti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) vendita delle proprie pubblicazioni, prevalentemente ai soci;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi della cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- h) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Patrimonio sociale Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Art. 17 - Assicurazione dei volontari

1. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.
2. L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 18 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 19 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 20- Disposizioni finali.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.